

Convegno Fisco e Sport

NOVITÀ FISCALI SULLE ASD NELL'ULTIMO TRIENNIO


s t u d i o
RIGOTTO

commercialista sportivo

Esenzione da imposta di bollo

L'art. 1, c. 646, L. 145/2018, ha previsto l'**esenzione da imposta di bollo** degli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni, poste in essere o richieste da ASD e SSD regolarmente iscritte al CONI.

Dal 01/01/2019 gli enti sportivi non sono più soggetti a imposta di bollo



- Ne ad apporre la **marca da bollo da € 2** sulle ricevute emesse per un importo pari o superiore a € 77,47.
- Inoltre, **anche gli estratti di conto corrente posso fruire dall'esenzione ex art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. 642/1972**; infatti, si ritiene che la parola «estratti» possa includere anche i documenti contenenti informazioni in ordine alla gestione finanziaria del conto corrente, così come chiarito **dall'Agenzia delle Entrate** tramite la **risposta all'interpello n. 361/2019**.

La medesima agevolazione, invece, non sembra applicarsi nel caso di nuova costituzione di un sodalizio sportivo, in quanto la norma cita il caso di ASD e SSD iscritte al CONI e in sede di costituzione non può ancora trovarsi in tale condizione.

Istituzione del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport

Con il 01/01/2022 entra in vigore a opera della legge di conversione del D.L. 73/2021 segnando il passaggio del Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche detenuto dal CONI al Dipartimento per lo sport ai fini della certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta dai sodalizi sportivi.

OPERATIVITÀ

A livello operativo si avrà una **trasmigrazione** dei dati **in automatico**, senza la necessità di alcun intervento da parte dei soggetti già iscritti.

Spetta al Registro nazionale delle attività sportive la certificazione dell'attività sportiva effettivamente svolta dai soggetti affiliati. Il Dipartimento per lo sport annualmente trasmette al Ministero dell'Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate l'elenco delle società e delle associazioni ivi iscritte.

L'**operatività** del nuovo Registro delle attività sportive è **posticipata al 31/08/2022**

→ Durante questo periodo transitorio il CONI assicurerà la certificazione necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali e previdenziali prima che venga meno la figura di unico organismo abilitato a certificare la natura dilettantistica degli enti sportivi.

Nel Registro nazionale delle attività sportive sono iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa quella didattica e formativa, affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o a un Ente di promozione sportiva. L'iscrizione nel Registro ha valore certificativo della natura dilettantistica dei sodalizi sportivi e gli atti in esso depositati sono opponibili ai terzi.

Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive

Anche nel 2022 sarà possibile usufruire del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nell'anno fiscale 2021. L'art. 10 del D.L. 73/2021 ha esteso l'applicazione dell'art. 81 del D.L. 104/2020 anche alle spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

BENEFICIARI

- Enti non commerciali
- Lavoratori autonomi
- Imprese

→ Società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

↳ Le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile

Sono escluse dalla disposizione le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime 398/1991

Credito d'imposta

→ Pari al 50% degli investimenti effettuati (Iva esclusa), a decorrere dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2021, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito dalla norma.

↓
L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti sono effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997

La domanda del suddetto contributo potrà essere effettuata tramite una piattaforma online attivata sul sito del Dipartimento dello Sport che consentirà una maggiore celerità nel riconoscimento del credito. Il termine di presentazione della domanda era fissato al 05/06/2022.

Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per gli enti sportivi (1)

La Legge 34/2022 di conversione del D.L. 17/2022 **proroga al 31/07/2022** i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi dalla legge di Bilancio 2022, **compresi quelli in scadenza nel periodo 01/05/2022 – 31/07/2022**.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

BENEFICIARI

- Federazioni sportive nazionali
- Enti di promozione sportiva
- Associazioni e società sportive professionistiche/dilettantistiche

REQUISITI

- Avere domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato
- Operare nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24/10/2020.

OGGETTO DI SOSPENSIONE



- Versamenti delle **ritenute alla fonte**, di cui agli art. 23 e 24 D.P.R. 29/09/1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 01/01/2022 al 30/04/2022.
- Adempimenti e versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**, dal 01/01/2022 al 30/04/2022.
- Versamenti **relativi all'IVA** in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.
- Versamenti delle **imposte sui redditi** in scadenza dal 10/01/2022 al 30/04/2022.

Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per gli enti sportivi (2)

TERMINI

I versamenti sospesi potranno essere effettuati senza sanzioni e interessi **entro il 31/08/2022**.



In unica soluzione, ovvero fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

Il versamento della prima rata avviene entro il 31/08/2022, senza interessi.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato

I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il 16/12.

Fatturazione elettronica per enti in regime 398 con compensi/ricavi superiori a € 25.000 (1)

Operazioni effettuate

Fino al 30/06/2022	→	Esonero dall'obbligo di fattura elettronica se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000
Dal 01/07/2022	→	Obbligo di fattura elettronica qualora i ricavi/compensi dell'anno precedente – 2021 (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a € 25.000
Dal 01/01/2024	→	Per ricavi/compensi inferiori a € 25.000 l'obbligo scatterà dalle operazioni effettuate dal 01/01/2024

TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Solitamente la fattura elettronica, anche per i soggetti minori, dal 01/07/2022 dovrà essere trasmessa nei seguenti termini :

- Entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (art. 6 D.P.R. 633/1972), nel caso di fattura immediata
- Entro il giorno 15 del mese successivo nel caso di fattura differita.

Per il 3° trimestre 2022, per i soggetti minori, è stato previsto, comunque, un termine più ampio, senza applicazione di sanzioni, qualora la fattura sia trasmessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Fatturazione elettronica per enti in regime 398 con compensi/ricavi superiori a € 25.000 (2)

Sanzioni con riferimento ai soggetti minori

Sono tenuti dal 01/07/2022 all'emissione della fattura in formato elettronico, in caso di tardiva/omessa fatturazione elettronica sono applicabili le sanzioni di cui all'articolo 6, c. 2D. Lgs. 471/1997, secondo cui il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA o soggette all'inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, cc. 7 e 8 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000. Per tale sanzione è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

Compensi sportivi

Le ultime due risposte ad interpelli, n.189 e 190 di aprile 2022, dell'Agenzia delle Entrate chiariscono le condizioni in cui è possibile e legittimo, a parere del Fisco, fare ricorso a questo strumento.

L'Agenzia delle Entrate ha negato che possano essere riconosciuti i compensi sportivi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir alla figura del custode, addetto alle pulizie e a quello della manutenzione del verde.

in quanto

Non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, ma piuttosto collegate all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo.

Soggetti ai quali risulta negato il regime di favore:

- Custode
- Addetto alle pulizie
- Addetto alla manutenzione del verde


Soggetti ai quali risulta applicabile il regime di favore:

- Atleti
- Allenatori
- Giudici di gara
- Commissari speciali
- Istruttori
- Accompagnatori
- Figure dirigenziali
- Collaboratori coordinati e continuativi di carattere amministrativo-gestionale

Deducibilità Sponsor

Contratto di sponsorizzazione comprende tutte quelle ipotesi in cui un soggetto si obbliga verso corrispettivo, a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto marchiato

La Corte di cassazione precisa attraverso la sentenza n. 11324/2022 depositata lo scorso 7 aprile la deducibilità dei costi di sponsorizzazione



I costi di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito d'impresa ove risultino inerenti all'attività stessa, in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, dovendosi escludere ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio, potenziale incremento per l'attività imprenditoriale medesima.

Quindi per essere reputato inerente e quindi deducibile è sufficiente che il costo sia correlato all'attività esercitata sul piano fattuale dal contribuente, essendo coerente a essa.

Il concetto di inerenza deve essere correlato a un giudizio di carattere qualitativo

Ulteriori novità

Contributo «eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale»

La richiesta di contributo deve pervenire entro il 31 dicembre 2022, mediante posta elettronica certificata.

Possono fare domanda:

- ASD e SSD singole o associate appositamente per la realizzazione dell'evento (iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI e del CIP)
- I Comitati organizzatori regolarmente costituiti
- Le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche
- Le Discipline sportive associate e paralimpiche
- Gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell'evento per il quale viene richiesto il contributo.

Contributo «Sport e Periferie 2022»

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica aperta dalle ore 12:00 del giorno 15 giugno 2022, termina ore 12:00 del giorno 14 ottobre 2022. Non sarà possibile presentare la domanda oltre i suddetti termini.

Si precisa che l'avviso verrà chiuso in anticipo rispetto al suindicato termine nel caso di esaurimento delle risorse disponibili.

Questo contributo è rivolto esclusivamente ai Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 50.000 abitanti e ai capoluoghi di provincia con popolazione residente pari o inferiore a 20.000 abitanti.

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE
DOTT. ALBERTO RIGOTTO

s t u d i o
RIGOTTO

commercialista sportivo